

Ai sensi dell'articolo 58 comma 1 della Legge sull'educazione e (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – correz., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 e 152/14) e dell'articolo 58 punto 4 dello Statuto della Osnovna škola-Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola il Comitato scolastico, in collaborazione con il Consiglio degli insegnanti, in occasione della seduta tenutasi in data 24 settembre 2015 ha approvato il seguente

REGOLAMENTO SULL'ORDINE INTERNO DELLA SCUOLA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il Regolamento sull'ordine interno della scuola (di seguito: Regolamento) si ordina l'assetto interno della Osnovna škola - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pula - Pola (di seguito: Scuola).

Articolo 2

Questo Regolamento è riferito a tutte le persone nel periodo della loro permanenza a Scuola.

Articolo 3

I capiclasse sono in dovere di mettere a conoscenza gli alunni ed i loro genitori o tutori delle disposizioni del presente Regolamento.

Una copia del presente Regolamento è esposto in luogo ben visibile, accanto all'entrata principale della Scuola.

II SOGGIORNO NEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA

Articolo 4

Gli alunni, i lavoratori della Scuola e le altre persone possono soggiornare negli ambienti scolastici solamente durante l'orario di lavoro della Scuola.

Articolo 5

Negli ambienti scolastici è proibito:

- fumare
- portare armi
- scrivere sui muri e sull'inventario della Scuola
- gettare immondizie, gomme da masticare e simili fuori dai cestini
- introdurre e consumare alcolici e sostanze stupefacenti
- introdurre mezzi, attrezzature o dispositivi che possano provocare incendio o esplosione
- praticare giochi d'azzardo
- portare riviste immorali

Gli alunni non devono far entrare nella Scuola persone estranee senza il consenso del direttore. Nei locali e negli ambienti della Scuola è proibito portare animali.

Articolo 6

È dovere dei lavoratori, degli alunni e delle altre persone che soggiornano nella Scuola di prestare attenzione verso i beni della Scuola in base ai principi della buona educazione. I lavoratori e gli alunni della Scuola sono in dovere di comportarsi educatamente verso i genitori e le altre persone che si soffermano a Scuola.

III ORARIO DI LAVORO

Articolo 7

L'orario di lavoro della Scuola è dalle ore 6,30 alle ore 20.

Articolo 8

L'orario di accoglienza per le parti che devono essere ricevute dal direttore, dal collaboratore professionale e dal segretario, deve essere messo in evidenza all'entrata della scuola

Articolo 9

I genitori possono parlare con gli insegnanti della Scuola nei giorni destinati alle informazioni o nei termini definiti dal capoclasse, rispettivamente dall'insegnante di materia.

Articolo 10

Il lavoratore è in dovere di arrivare e di andarsene dal posto di lavoro nell'orario stabilito dalla delibera sull'orario di lavoro emanata dal direttore.

Articolo 11

La Scuola tiene l'evidenza sulla presenza al posto di lavoro dei lavoratori. Il modo per la gestione dell'evidenza è definito dal direttore. Per l'evidenza è incaricato il segretario.

IV DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Articolo 12

Al singolo alunno, al gruppo di alunni, al reparto di classe o gruppo educativo che abbia adempito ai doveri e agli obblighi definiti con questo Regolamento può essere dispensata una lode o concesso un premio in base alla disposizione del Consiglio insegnanti.

Articolo 13

Gli alunni possono soggiornare a Scuola durante il periodo destinato all'insegnamento e altre forme di attività educativo-istruttive.

L'alunno ha il dovere di arrivare a Scuola al minimo 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di allontanarsi dalla Scuola al massimo dopo 15 minuti dal termine degli obblighi scolastici.

Articolo 14

L'alunno che arriva in ritardo all'inizio delle lezioni, può entrare in aula solamente se accompagnato da un genitore e previo permesso del direttore.

Qualora l'alunno ritardi dopo il piccolo o grande riposo, o dopo l'ora libera, è in dovere di giustificarsi all'insegnante di materia e di includersi alle lezioni. L'insegnante di materia annoterà sul registro il ritardo dell'alunno, come pure l'assenza dalla lezione, come l'avviso al capoclasse e al genitore alle informazioni

Qualora l'alunno abbandoni senza permesso le lezioni, devono subito essere informati del fatto i genitori dello stesso.

Articolo 15

L'alunno è in dovere di:

- comportarsi in modo civile ed educato durante la permanenza a Scuola e al di fuori della stessa;
- mantenere puliti e ordinati gli ambienti della Scuola;
- arrivare a Scuola ordinato, abbigliato adeguatamente e di apparenza accettabile per i criteri dell'istituto educativo-istruttivo: sugli abiti non sono permessi simboli volgari o in generale volgari, non è permesso l'abbigliamento eccessivamente discinto (pantaloni corti, magliette con ombelico a vista, magliette con le "bretelle", gonne esageratamente corte), la colorazione estrema dei capelli e del viso, il trucco. Non è permesso portare catene sul corpo e sugli indumenti, piercing e grandi oggetti decorativi come non è permesso portare berretti e fazzoletti vari;
- tenere conto della propria igiene personale. Inoltre durante la permanenza a scuola è proibito l'uso di deodoranti spray;
- al segnale d'inizio delle lezioni o dell'ora attendere l'insegnante con tutto l'occorrente pronto sul banco,
- alzarsi in piedi all'entrata di un insegnante o del direttore e sedersi al loro permesso;
- in caso di ritardo o assenza, giustificare il motivo;
- comportarsi civilmente verso gli insegnanti e agli altri lavoratori della Scuola;
- avere cura dei libri prestati nella biblioteca scolastica e renderli integri e nel periodo concesso.

Articolo 16

Qualora l'alunno rifiuti le istruzioni verbali e le richieste degli insegnanti inerenti ai suoi doveri, l'insegnante annoterà l'osservazione nel registro e avviserà il capoclasse.

Il capoclasse informa di quanto i genitori o i tutori dell'alunno.

Articolo 17

Nel caso di declinazione continuata delle regole e dei doveri all'alunno può essere assegnato l'ammonimento.

Articolo 18

Ogni alunno ha il suo posto di lavoro che può cambiare solo con il consenso del capoclasse.

Articolo 19

Durante le lezioni gli alunni non devono parlare, suggerire, chiamarsi l'un l'altro, litigare o camminare per l'aula, tranne che con il permesso dell'insegnante.

L'alunno che desidera chiedere o comunicare qualcosa, deve far notare la propria intenzione alzando la mano.

L'alunno che è stato appellato dall'insegnante è in dovere di alzarsi.

Articolo 20

Durante l'ora di lezione la comunicazione tra l'insegnante e gli alunni deve essere chiara, rispettosa, con reciproca considerazione e con coscienza e responsabilità per le proprie azioni.

L'insegnante in primo luogo ammonirà verbalmente l'alunno e parlerà con lui.

Se l'alunno continua a disturbare il lavoro, l'insegnante annoterà sul registro il comportamento dell'alunno e avviserà di ciò il capoclasse che a sua volta avviserà i genitori.

Articolo 21

L'insegnante non deve mandare gli alunni fuori dell'ambiente scolastico o punirli con l'allontanamento dall'aula.

Articolo 22

Negli ambienti scolastici, l'alunno non deve usare il cellulare, il walkman, il lettore MP3 e altri riproduttori audio e riceventi. Qualora l'alunno non abbia spento l'apparecchio, l'insegnante dopo il richiamo verbale ne fa nota sul registro. Nel caso di rifiuto frequente o continuo di questa regola durante l'ora di lezione, l'insegnante può confiscare l'apparecchiatura e consegnarla al capoclasse o al genitore alla fine delle lezioni. L'alunno informerà dell'accaduto i genitori.

Articolo 23

Nel caso l'alunno debba chiamare i genitori o i tutori (o viceversa) per cause importanti o avviso urgente, questo può essere fatto tramite la segreteria della Scuola.

Articolo 24

Nel lasciare l'aula gli alunni devono portare con se le proprie cose.

La Scuola non è responsabile per la sparizione di oggetti e denaro agli alunni durante la loro permanenza nella Scuola.

Articolo 25

Alla fine delle lezioni gli alunni fanno ritorno a casa. Gli alunni che si trattengono nell'ambiente scolastico prima e dopo le lezioni non devono disturbare gli altri che seguono ancora le lezioni.

Gli alunni delle classi superiori non devono disturbare quelli delle classi inferiori nei giochi, nella socializzazione e nell'entrata a Scuola.

Qualora gli alunni anche dopo l'ammonizione verbale continuano ad importunare gli alunni e l'insegnante delle classi inferiori, questo avviserà per iscritto il capoclasse e quest'ultimo i genitori.

Articolo 26

In classe vengono designati ogni settimana due alunni di servizio. Il capoclasse stabilisce gli alunni di servizio secondo ordine alfabetico.

Gli alunni di servizio:

- portano in classe le attrezzature ed i mezzi didattici necessari,
- avvisano l'insegnante di servizio di tutti i problemi di comportamento nell'aula durante il riposo,
- avvisano il direttore sull'assenza dell'insegnante di materia previsto per l'ora di lezione,
- informano l'insegnante di servizio sul ritrovamento di oggetti e li portano in segreteria,
- alla fine delle lezioni lasciano per ultimi l'aula dopo averla controllata, la fanno arieggiare, puliscono la lavagna e lavano la spugna accertato i danni alle pareti, ai banchi, alle sedie e all'altro inventario e ne fanno comunicazione all'insegnante di servizio, al capoclasse o al segretario

Articolo 27

L'alunno di servizio è autorizzato a notificare all'insegnante di servizio ogni alunno che non rispetti l'ordine.

Articolo 28

Gli alunni sono responsabili per i danni che provocano ai beni della Scuola ai sensi delle prescrizioni generali sul diritto obbligatorio.

V TURNI DI SERVIZIO

Articolo 29

A Scuola, durante l'orario di lavoro, gli insegnanti svolgono i turni di servizio.

Il piano e gli obblighi degli insegnanti di servizio sono definiti dal direttore.

L'orario del servizio è esposto sull'albo degli avvisi della scuola.

Articolo 30

Il luogo e la durata del servizio sono determinati dall'addetto alla compilazione dell'orario dietro incarico del direttore.

Articolo 31

L'insegnante di servizio arriva a scuola 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ed inizia il turno mattutino con il controllo delle classi.

Articolo 32

Il servizio degli insegnanti ricopre l'orario dalle ore 7,45 alle 14,00 per le classi superiori e dalle ore 7,45 alle 13,20 per le classi inferiori. Dalle ore 13,20 alle 16,30 il servizio viene assunto dagli insegnanti del doposcuola.

Articolo 33

L'insegnante di servizio in assenza del capoclasse si incarica degli avvisi inerenti la classe e sull'inosservanza delle regole di casa e su ciò informa il capoclasse.

Articolo 34

L'insegnante di servizio durante il suo turno lungo i corridoi e nelle aule è da esempio agli alunni con il suo comportamento: non usa il cellulare, non rimane solamente davanti a un'aula, non chiacchiera con i colleghi, si adopera sul risparmio di energia elettrica (spegne le luci superflue nei corridoi e nelle aule).

VI DIRITTI E DOVERI DELL'INSEGNANTE

Articolo 35

L'insegnante è in dovere di indirizzare gli alunni verbalmente sulle regole di comportamento e di abbigliamento adeguati per la scuola.

Articolo 36

Il lavoratore deve eseguire in modo coscienzioso i lavori che gli competono sul posto di lavoro come pure gli altri lavori affidatigli, deve attenersi alle leggi e alle regole nonché agli atti generali della Scuola.

L'insegnante, durante il suo lavoro, deve usare le innovazioni professionali e pedagogiche per la sua materia.

Articolo 37

Il lavoratore è in dovere di eseguire le disposizioni date dal direttore e agire di conseguenza, se non è stabilito diversamente dalla legge o dall'atto generale della Scuola.

Il lavoratore è autorizzato a fare un'annotazione scritta al direttore, qualora ritenga che l'ordine sia illegale o giudichi che l'esecuzione di questo possa provocare un grave danno. La disposizione del direttore ripetuta per iscritto deve essere obbligatoriamente eseguita da parte del

lavoratore, però in tal caso è libero da ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivate dall'attuazione dell'ordine.

Articolo 38

Il lavoratore della Scuola è in dovere di mantenere il segreto aziendale e professionale constatato dallo Statuto, dalla Disposizione sul segreto aziendale e professionale e dal regolamento sull'ordinamento e le modalità di lavoro nel caso di guerra e pericolo imminente di guerra.

L'obbligo di mantenimento del segreto aziendale e professionale dura anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dal giorno di cessazione del rapporto di lavoro.

Il direttore può liberare il lavoratore dall'obbligo di mantenere il segreto aziendale e professionale per i procedimenti giudiziari o amministrativi qualora si tratti di dati senza i quali non è possibile constatare lo stato dei fatti e di conseguenza portare la decisione legale.

Articolo 39

Il dipendente della Scuola non può allontanarsi dall'ambiente scolastico, eccezion fatta durante la pausa giornaliera, rispettivamente mancare dal posto di lavoro durante l'orario di lavoro senza il permesso del direttore, e in casi urgenti deve giustificare il motivo del suo allontanamento al suo ritorno.

Se il dipendente abbandona l'ambiente, rispettivamente il posto di lavoro senza permesso o per motivi ingiustificati, compie una leggera infrazione dei doveri lavorativi.

Articolo 40

Il dipendente della Scuola durante l'orario d'ufficio è in dovere di dare al genitore, al tutore o ad altre persone l'informazione o l'avviso corrispondente, senza tergiversare e con comportamento adeguato, nel locale per ciò previsto.

Articolo 41

Durante l'orario d'ufficio per i lavoro con gli alunni, i dipendenti della Scuola sono in dovere di dare agli alunni le informazioni, gli avvisi e le spiegazioni richieste.

Il dipendente della Scuola compie un'infrazione pesante dei doveri lavorativi se si comporta in maniera inadeguata verso l'alunno.

Il dipendente si comporta in maniera inadeguata se durante l'orario di lavoro agisce contrariamente al comma 1 di questo articolo, si vendica verso un alunno, lo umilia, lo offende, lo intimorisce o lo maltratta.

Articolo 42

Il dipendente della Scuola deve esporre le proprie osservazioni sul lavoro e sul comportamento degli alunni al capoclasse e al collaboratore professionale, e il capoclasse deve informare di ciò quanto prima i genitori o i tutori.

Articolo 43

La Scuola tiene l'evidenza sulla presenza e sull'assenza dei dipendenti al lavoro.
Il modo per tenere l'evidenza viene stabilito dal direttore.
La gestione dell'evidenza è compito del segretario della Scuola.

VII DOPOSCUOLA

Articolo 44

L'insegnante del doposcuola è in dovere di avvertire i genitori o i tutori dell'orario di lavoro del doposcuola, delle disposizioni di questo Regolamento e di tutte le altre informazioni importanti inerenti al lavoro degli alunni durante il doposcuola.
L'insegnante convoca la riunione dei genitori secondo necessità, e almeno una volta all'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 45

L'insegnante addetto al doposcuola deve avvisare il direttore dell'orario di lavoro del doposcuola e affiggere l'orario sull'albo degli avvisi della Scuola.

Articolo 46

L'insegnante, durante il doposcuola, è in dovere di assicurare agli alunni le condizioni per il lavoro ed il riposo.

Articolo 47

I genitori o i tutori dell'alunno che fruisce del doposcuola sono in dovere di informarsi sulle attività durante il soggiorno prolungato a Scuola nonché di informare l'insegnante designato:

- sull'eventuale ritardo (oltre l'orario d'ufficio del doposcuola),
- delle persone che possono venire a prendere o portare l'alunno a Scuola,
- di eventuali problemi familiari e difficoltà che possono influire sul lavoro e comportamento dell'alunno,
- sui tipi di cibo e pasti che l'alunno consumerà durante il doposcuola,
- di possibili allergie legate all'alimentazione da parte dell'alunno.

Articolo 48

I genitori o i tutori non devono disturbare senza valido motivo il lavoro dell'alunno durante il doposcuola.

Articolo 49

Gli alunni che frequentano il doposcuola devono portare rispetto e considerazione verso l'insegnante che li guida durante il lavoro extradidattico.

Articolo 50

L'alunno non deve abbandonare il luogo previsto per il doposcuola fino a quando non lo vengono a prendere i genitori o i tutori, rispettivamente fino a quando non riceve il permesso dell'insegnante addetto per uscire o andarsene.

VIII DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI O TUTORI

Articolo 51

I genitori o tutori sono in dovere di accompagnare a Scuola il proprio bambino in orario. In caso di ritardo dell'alunno alle lezioni, il genitore o il tutore è in dovere di avvisare il direttore o il collaboratore professionale della Scuola e giustificare l'assenza o il ritardo.

Articolo 52

Il genitore o il tutore non deve passeggiare per la Scuola o disturbare le lezioni durante l'orario d'insegnamento. Qualora deve comunicare qualcosa di urgente al proprio bambino deve prima rivolgersi al direttore o al collaboratore professionale ed entrare in aula accompagnato da uno di questi.

Articolo 53

Il genitore o il tutore rispetta l'orario di lavoro degli uffici di competenza.

Articolo 54

Il genitore o il tutore ha diritto e il dovere di essere informato e di discutere di tutte le informazioni importanti inerenti alle difficoltà e al progresso del bambino, precisamente con: gli insegnanti di materia, il capoclasse, il collaboratore professionale o il direttore.

Ogni colloquio deve essere chiaramente concordato.

Il genitore o il tutore ha l'obbligo di essere a conoscenza dei regolamenti più importanti. Il Regolamento sulla classificazione degli alunni, Il Regolamento sul lavoro interno e il Regolamento sulle misure pedagogiche.

Articolo 55

Nel caso di possibili problemi, il genitore o il tutore si rivolge esclusivamente all'ufficio corrispondente della Scuola, e non riporta i dati tra i genitori perchè questo potrebbe creare un'atmosfera negativa nella classe frequentata dall'alunno con il problema.

Articolo 56

Qualora dopo l'invito verbale del capoclasse o dell'insegnante di materia (per telefono o attraverso l'alunno) il genitore non si presenta al colloquio, questo sarà invitato con l'invito scritto.

Se il genitore non si presenta alle informazioni per un mese, senza aver avvisato il motivo dell'impedimento, gli sarà recapitato l'invito scritto.

Articolo 57

Il genitore o il tutore che non si presenti al colloquio o alle informazioni, senza aver giustificato il motivo dell'impedimento, sarà chiamato dal direttore con invito scritto.

Dopo di ciò, un avviso scritto sulla mancata presenza del genitore sarà indirizzato al Centro per il lavoro sociale (Il Team professionale dell'Ufficio per il lavoro sociale può fare visita alla famiglia).

Articolo 58

Il genitore o il tutore si comporta in modo conveniente e rispettoso nella Scuola e nell'ambiente circostante e rispetta tutti i principi che regolano il lavoro della Scuola come istituto pubblico.

Articolo 59

Nel caso di violazione delle disposizioni che regolano i doveri e gli obblighi dei genitori e dei tutori, la Scuola ha il dovere, qualora non le sia possibile risolvere il problema da sola, di rivolgersi agli uffici competenti esterni.

IX COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI BENI

Articolo 60

Il lavoratore della Scuola è in dovere di prendersi cura dei beni di proprietà della Scuola.

Il lavoratore che non si prende cura dei beni della Scuola viola il Regolamento della Scuola.

Il lavoratore è responsabile dei danni provocati ai beni di proprietà della Scuola secondo le disposizioni del Regolamento sul lavoro.

Articolo 61

L'alunno è in dovere di prendersi cura dei beni di proprietà della Scuola.

L'alunno è in obbligo di risarcire il danno provocato ai beni della Scuola. Se è stato accertato quale alunno ha danneggiato i beni della Scuola, vengono informati i suoi genitori o tutori, e viene constatato l'ammontare dei danni che devono essere risarciti.

Se non è possibile accertare il responsabile, il danno viene risarcito dal gruppo di alunni, dal reparto di classe o dal gruppo d'istruzione di alunni. L'ammontare del danno viene ripartito equamente.

Il danno provocato ai beni di proprietà della Scuola che sono usati da tutti gli alunni, saranno risarciti da tutti gli alunni in parti uguali, al semestre o alla fine dell'anno scolastico, qualora non sia possibile stabilire chi sia stato il responsabile del danno.

X VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CASA

Articolo 62

Comportarsi secondo le disposizioni del presente Regolamento è parte integrante degli obblighi lavorativi dei dipendenti e degli alunni della Scuola.

Il lavoratore che non rispetta le disposizioni del presente Regolamento è responsabile di trasgressione grave degli obblighi di lavoro.

L'alunno che non rispetta le disposizioni di questo Regolamento è responsabile secondo gli Atti generali della Scuola.

La persona che durante la sua permanenza a Scuola infrange l'ordine interno sarà allontanata dall'insegnante. Qualora la persona in questione continui a disturbare il regolare lavoro dell'istituto, deve essere avvertito il direttore e viene chiamato l'organo cittadino competente.

Articolo 63

La disposizione sulle misure per il miglioramento delle condizioni e dei metodi di lavoro in ogni classe, può essere emanata dai reparti di classe durante le proprie ore di comunità di classe o dal Consiglio di classe durante la sua riunione.

Articolo 64

L'entrata in vigore di questo Regolamento annulla il precedente il Regolamento sull'ordine interno della Scuola del 28 dicembre 2011.

Articolo 65

Questo Regolamento entra in vigore il giorno della sua esposizione sull' albo degli avvisi della Scuola.

Il Presidente del Comitato scolastico

Sigla amma: 002-01/15-02/03

Num. prot: 2168-02-15-1

Pola, 24 settembre 2015